

Fatture alle Pubbliche Amministrazioni *dall'1 luglio split payment "allargato"*

Dal 1° luglio lo split payment estende il proprio raggio d'azione a tutte le **Pubbliche Amministrazioni** inserite nell'elenco definito annualmente dall'Istat, con un aggravio di adempimenti per tutti i "fornitori" delle stesse.

La modifica normativa interessa anche i professionisti, finora ad ora, esclusi dalla disciplina.

A seguito delle novità apportate dal decreto "manovrina", ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo split payment troverà applicazione nei confronti di **tutti gli enti pubblici destinatari delle fatture elettroniche indicati nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione.**

Escluse dallo split le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo, essendo l'assoggettamento all'imposta il presupposto per l'applicazione del sistema, oltre agli acquisti rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali le Pa sono debitori d'imposta.

I fornitori / prestatori di una Pa, prima dell'emissione di ciascuna fattura, dovranno pertanto **accertare la natura pubblica o meno degli Enti clienti** consultando l'Indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa) sul sito www.indicepa.gov.it e reperire il relativo codice univoco da riportare in fattura.

In allegato articolo Sole24ore completo.

Bergamo, 22 aprile 2017

- L E A D E R S -

Via Paglia n.21/B - 24122 BERGAMO

Tel. 035-3833132 Fax 035-3833240

www.leaders.it

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 21/04/2017

Split payment «allargato» ma senza gli acquisti in reverse charge

di Stefania Saccone

Dal 1° luglio lo split payment estende il proprio raggio d'azione a tutte le Pa inserite nell'elenco definito annualmente dall'Istat. A seguito delle modifiche apportate dal decreto manovrina (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»), lo split payment troverà applicazione nei confronti di tutti gli enti pubblici destinatari delle fatture elettroniche indicati nel conto economico consolidato della Pa. Rimangono escluse dallo split payment, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non imponibili, esenti o fuori campo, essendo l'assoggettamento all'imposta il presupposto per l'applicazione del sistema. Così come sono e saranno esclusi dallo split payment gli acquisti rientranti nell'ambito applicativo dell'inversione contabile reverse charge per i quali le Pa sono debitori d'imposta come ad esempio: i servizi di pulizia, rottami, acquisti intra Ue eccetera.

La modifica normativa incide anche sui professionisti che finora erano rimasti esclusi. I fornitori non dovranno più ricorrere all'istituto dell'interpello per accertare la natura pubblica o meno degli enti pubblici acquirenti, ma potranno avvalersi dell'ausilio dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) per individuare i destinatari della disciplina dello split payment. Il codice univoco delle Pa è reperibile sul sito www.indicepa.gov.it.

Inoltre, lo split payment viene esteso alle società controllate da enti pubblici, alle società quotate in borsa, nonché ai compensi delle prestazioni di servizi rese alla Pa assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta ovvero a ritenuta a titolo d'acconto.

A decorrere da tale data, i fornitori di beni e servizi delle Pa "allargate" dovranno emettere fattura, addebitando l'Iva con l'annotazione «Scissione dei pagamenti» ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, al fine di segnalare all'ente pubblico destinatario che il pagamento dell'Iva è posta a suo carico. In concreto, la Pa paga solo l'imponibile al fornitore e versa l'Iva con particolari modalità e termini a seconda che l'acquisto rientri nell'ambito istituzionale o commerciale.

Va ricordato che dal 31 marzo 2015 le Pubbliche amministrazioni possono accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica con l'indicazione del riferimento «S» per lo split payment.

Per consentire l'inoltro delle fatture per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi) è obbligatorio riportare in fattura il codice Ipa attribuito alla Pa destinataria della fattura.

È obbligatorio altresì conservare con procedure informatiche le fatture sia per l'emittente che per il destinatario. I fornitori sono tenuti a conservare le fatture emesse dal 1° gennaio 2017, con l'obbligo di conservarle anche per il periodo di prescrizione dell'imposta addebitata in bilancio della Pa.

destinatario. I fornitori, ancorché debitori – verso l’Erario – dell’imposta addebitata in rivaia alla Pa, non devono computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito, ma devono comunque registrare nel registro «Iva vendite» le operazioni effettuate e la relativa Iva non incassata dalla Pa. In particolare, il fornitore dovrà provvedere ad annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione contabile (ad esempio mediante appositi codici nel registro all’articolo 23 del Dpr 633/1972), riportando, altresì, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati